



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVII - n. 1-2023**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**35**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVIII – n. 1-2023  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
G. Lo Castro  
V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
A. Bettetini  
V. Marano  
M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,  
F. Balsamo, C. Gagliardi  
S. Carmignani Caridi, M. Carni,  
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani  
Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)  
Sito web: [www.pellegrineditore.it](http://www.pellegrineditore.it)

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)



## *Criteria per la valutazione dei contributi*

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# INDICE

## Parte I

### **Diritto canonico**

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

### **Diritto Ecclesiastico**

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

### **Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici**

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163



JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
<b>Diritti Confessionali</b>	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
<b>Diritto Vaticano</b>	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
<b>Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni</b>	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XX<sup>th</sup> century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
<b>Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</b>	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

## Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

*Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”?* 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

*Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b.* 384

AIDA FAHRAT

*«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen* 418

YARU LI

*Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law* 424

SARA LUCREZI

*Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas* 445

GIOVANNI TURCO

*Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica* 463

## Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

## **Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana**

517



- *Presentazione*

### **LEGISLAZIONE CANONICA**

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

### **LEGISLAZIONE VATICANA**

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

**Giurisprudenza e legislazione civile**

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*  
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*  
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*  
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*  
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*  
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*  
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – deliberazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*  
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

*Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*

**Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU**

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshiteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

## Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

### *LIBERTÀ RELIGIOSA*

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

### *ISLAM*

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

*RAPPORTI DI LAVORO*

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*  
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*  
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*  
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*  
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

**Giurisprudenza e legislazione penale**

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*  
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*  
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*  
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*  
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

**Giurisprudenza e legislazione tributaria**

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*  
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*  
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

### Parte III

#### Lecture

PASQUALE LILLO

*Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana* 531

#### Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

## INDEX

### Part I

#### Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI  
*Court of Chancery and Canon Law* 25
- ALESSANDRO ALBISETTI  
*On the marriage stipulated “patre cogente”* 41
- LUIGI SABBARESE  
*Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy* 51

#### Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO  
*Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity* 75
- VITO GASSI  
*The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto”* 100
- CESARE EDOARDO VARALDA  
*Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes* 114

#### Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI  
*Introduction* 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA  
*Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination* 128
- MARCO COTOGNI  
*The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles* 152
- PAOLO GHERRI  
*Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system* 163
- JESÚS MIÑAMBRES  
*The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law* 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI  
*The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument* 205



## **Religious Laws**

FABIO BALSAMO

*Religious laws and water footprint reduction* 211

VASCO FRONZONI

*Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam* 226

## **Vatican Law**

DAVID DURISOTTO

*Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law* 239

## **History of religious institutions and relations between law and religions**

ORAZIO CONDORELLI

*“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily* 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

*Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XX<sup>th</sup> century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation* 301

## **Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino**

SILVIO TROILO

*The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino* 312

MATTEO CARRER

*Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi* 318

DANIELE EDIGATI

*‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century* 336

ANTONIO MITROTTI

*Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi* 353

MARIA D’ARIENZO

*Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino* 369

## **Topics, debates, chronicles**

SALVATORE BERLINGÒ

*From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”?* 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

## Part II

Note of the Direction	513
<b>Administrative Jurisprudence and Legislation</b>	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*  
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*  
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*  
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*  
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*  
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

## Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

### CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communione on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis “Vos estis Lux Mundi” (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

### VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

## **Civil Jurisprudence and Legislation**

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*  
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*  
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*  
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*  
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

*Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3<sup>rd</sup> June 2022, no. 1201)*

## **Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence**

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

## **International Jurisprudence and Legislation**

524



-*Presentation*

### **RELIGIOUS FREEDOM**

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

### **ISLAM**

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

*April 2023 (SWEDEN)*

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

#### LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

#### CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

#### SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

#### **Criminal Jurisprudence and Legislation**

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

#### **Fiscal Jurisprudence and Legislation**

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)  
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*  
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)  
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*  
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)  
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*  
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)  
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*  
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*  
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)  
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*  
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

### Part III

#### Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

#### Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

# I PARTE



# *Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione*

## *The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles*

MARCO COTOGNI

### RIASSUNTO

*Il contributo, dopo aver illustrato le norme della Riforma del Terzo settore dedicate agli enti religiosi civilmente riconosciuti, si sofferma sui requisiti di accesso degli stessi al regime giuridico del Terzo settore; in particolare vengono analizzate le modalità di tenuta delle scritture contabili e gli obblighi di rendicontazione economica e sociale.*

### PAROLE CHIAVE

*Enti religiosi civilmente riconosciuti; Terzo settore; contabilità separata; bilanci*

### ABSTRACT

*The contribution, after illustrating the rules of the Third Sector Reform dedicated to civilly recognized religious entities, focuses on the access requirements of the same to the legal regime of the Third Sector; in particular, the methods of keeping accounting records and the economic and social reporting obligations are analysed.*

### KEYWORDS

*Civilly recognized religious bodies; Third sector; separate accounting; balance sheets*

*SOMMARIO: 1. Quadro normativo e ratio delle disposizioni in materia di enti religiosi – 2. La definizione del ramo: regolamento e patrimonio destinato – 3. Contabilità e rendicontazione separate – 4. Libri obbligatori, organo di controllo e revisione legale*

## *1. Quadro normativo e ratio delle disposizioni in materia di enti religiosi*

Si desidera analizzare, con questo contributo, le ricadute giuridiche, contabili e di rendicontazione sugli Enti ecclesiastici (di seguito anche “Enti”) che aderendo alla riforma del Terzo settore si pongono la domanda: quali sono gli obblighi che gravano sugli Enti ecclesiastici al momento della costituzione di

un ramo o di un'impresa sociale?

Per poter rispondere dobbiamo innanzitutto guardare alla normativa di riferimento, qui di seguito richiamata:

- legge 20 maggio 1985, n. 222 in materia di “Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
- Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, (DIS) artt. 2, 6, 11, 12;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, (CTS) artt. 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 30 e 31;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.106/2020, artt. 9, 14.

In conseguenza dei due decreti legislativi del 2017 (di seguito la riforma), si sono emanati diversi decreti attuativi che ancora oggi non completano tutti gli aspetti per l'introduzione totale del Codice del Terzo settore. Siamo di fronte ad una normativa in continua evoluzione, dove il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (d'ora in poi, “MLPS”), attraverso una serie di circolari o mediante le classiche FAQ, cioè le risposte ai quesiti che vengono posti di volta in volta, cerca di colmare una serie di lacune, anche lessicali ed interpretative, che sono un po' manchevoli nelle definizioni della riforma.

Qual è la ratio delle fonti normative sopra riportate per gli Enti ecclesiastici?

Si deve ricordare che i principi generali dell'ordinamento italiano fanno sì che per le attività degli Enti ecclesiastici, diverse da quelle di religione e di culto, le norme pattizie subordinano l'applicabilità della legge italiana al rispetto della struttura e delle finalità di tali Enti, proprio in considerazione della loro specificità e autonomia. In tale contesto, la determinazione legislativa della fattispecie del “ramo” determina la preminenza della disciplina canonica in ordine alle regole sulla gestione e controllo nell'ordinamento civile anche quando l'Ente ecclesiastico svolge attività di interesse generale.

La riforma interviene, sancendo la separazione tra l'intero complesso patrimoniale dell'Ente religioso civilmente riconosciuto e quella parte di patrimonio dell'Ente ecclesiastico che, attraverso uno specifico atto volontario di destinazione, si qualifica come “patrimonio destinato” a dette attività di interesse generale, stabilendo per il ramo definito, che aderisce al Registro del Terzo settore, la preminenza delle norme civiliste.

La stessa riforma stabilisce il necessario rispetto delle finalità di religione e di culto e della struttura degli Enti ecclesiastici, la quale è disciplinata dall'ordinamento confessionale di riferimento. Dobbiamo quindi escludere l'idea

che la riforma degli Enti del Terzo settore voglia, in qualche modo, definire ed inglobare gli Enti religiosi civilmente riconosciuti e più in generale gli Enti ecclesiastici. Gli Enti ottengono ed hanno già ottenuto il loro inquadramento giuridico per effetto della normativa del 1985 sopracitata. Se gli Enti, ritengono di voler partecipare a quella che è la normativa promozionale del codice del Terzo settore, ne possono fare richiesta di partecipazione, ma identificando non l'Ente ecclesiastico, ma solamente l'attività/il ramo che vogliono far entrare all'interno delle prescrizioni definite nel codice del Terzo settore.

È pertanto importante ben definire la denominazione del ramo che deve essere ben identificato e ben distinto dalla denominazione dell'Ente religioso civilmente riconosciuto da cui promana. Affinché non si crei confusione e sia chiaro che non si tratta di un inglobare l'Ente religioso nella sua interezza tra gli Enti del Terzo settore, in analogia a quanto già previsto, quando gli Enti religiosi civilmente riconosciuti potevano aderire al regime delle Onlus (d. lgs 460/1997), accedendo solo parzialmente, mediante la costituzione di un ramo.

La riforma del Terzo settore ha introdotto alcune rilevanti disposizioni, superando il modello in precedenza stabilito in via esclusiva per le Onlus di provenienza laica, e riconoscendo la specificità degli Enti ecclesiastici (art. 4 comma 3 CTS). Tuttavia è bene qui ricordare che gli eventuali rami Onlus, comunque già costituiti, non spariranno con la riforma. Le Onlus potranno accedere alla trasformazione in Enti del Terzo settore. Tale scelta dovrà avvenire entro un anno dal riconoscimento dei benefici fiscali concessi oggi alle Onlus, ma non ancora accordati dalla Commissione europea agli Enti del Terzo settore. Pertanto anche qui occorrerà fare delle valutazioni alla luce dei reali futuri benefici, considerando tra i benefici anche quello che qualifica come ci si vuole rappresentare nei confronti dei terzi che entrano in relazione con esso. Aspetto non meno rilevante della convenienza fiscale.

## *2. La definizione del ramo: regolamento e patrimonio destinato*

Vediamo ora come si realizza la definizione di un ramo.

È infatti previsto che, laddove gli Enti religiosi civilmente riconosciuti svolgano una delle attività di interesse generale previste dalla riforma, possono beneficiare del regime promozionale per gli Enti del Terzo settore e per le imprese sociali. Preliminarmente occorre definire l'inquadramento dell'attività del ramo tra quelle attività che sono di disposizione generali, esempio socio assistenziali, piuttosto che scolastiche educative, piuttosto che sanitarie, piuttosto che di assistenza e volontariato. Quindi parliamo di attività, non mai di culto o di religione, poiché nella riforma del Terzo settore, ribadisco, l'atti-

ività di culto o di religione non è assolutamente codificata.

Successivamente occorre che ricorrano i seguenti requisiti (art. 4 comma 3 CTS) per la determinazione del ramo di attività che andrà iscritto al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (Runts):

- l'adozione di un regolamento che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali Enti ecclesiastici, recepisca le norme della riforma, sia adottato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sia oggetto di iscrizione al Runts;
- la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale;
- la tenuta di scritture contabili separate.

La riforma prevede l'adozione di un regolamento quale primo requisito necessario.

Perché adottare un regolamento? Perché il legislatore ha sentito la necessità di dover chiedere agli Enti religiosi civilmente riconosciuti di adottare un regolamento?

Il Codice del Terzo settore persegue come uno dei suoi pilastri cardine della riforma la definizione di una chiara governance. Quindi anche il ramo all'interno degli Enti religiosi civilmente riconosciuti, deve esplicitare in forma chiara la sua governance. Non perché assente, anzi essa è già stabilita secondo i dettami del codice di diritto canonico, ma perché si vuole definire la responsabilità oggettiva degli organi gestori del ramo al fine del perseguimento delle attività d'interesse generale, preservando il patrimonio destinato ed i terzi che entrano in relazione con esso.

La riforma ci spinge a creare un regolamento che rappresenti anche un modello organizzativo. Un modello organizzativo che, in qualche modo, possa essere anche ricalcato a somiglianza di quel modello esimente di gestione e controllo (MOGC) fissato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. Un regolamento che costituisca un modello organizzativo in cui gli Enti del Terzo settore, e quindi anche i rami degli Enti religiosi civilmente riconosciuti, possano proteggere, prevenire e formare il loro patrimonio destinato in maniera ordinata.

L'Ufficio degli studi giuridici della Conferenza episcopale italiana ha realizzato un modello come linea guida da poter applicare per redigere il richiesto regolamento. È un ottimo lavoro, che aiuta dal punto di vista tecnico e pratico a colmare tutta una serie di vuoti, che sostanzialmente ci sono nella riforma<sup>1</sup>.

In particolare, si rileva una prima parte di indicazioni circa le attività eser-

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/>).

citare dal ramo, distinguendo tra le attività di interesse generale, le attività diverse e le attività di raccolta fondi (artt. 2, 3 e 14 del modello), per poi proseguire con le norme in tema di divieto di distribuzioni degli utili, nonché in tema di gestione del patrimonio (artt. 4, 5, 6 e 10 del modello). Gli ulteriori articoli del modello sono poi dedicati al bilancio ed alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori, con l'indicazione del bilancio sociale laddove normativamente richiesto (artt. 7, 8 e 9 del modello). Di estrema rilevanza sono le disposizioni del modello che indicano i poteri di gestione e di rappresentanza (art. 12 del modello), per la quale deve essere indicato il soggetto che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del ramo. Gli Enti ecclesiastici devono individuare tale soggetto sulla base delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza episcopale italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n.75 dell'istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005).

Con queste indicazioni si potrà agevolmente redigere un regolamento che ponga delle regole che possano essere riconosciute non solo dagli utenti del Codice del Diritto Canonico, ma abbiano una lettura anche da parte degli utenti del Codice civile. L'adozione del regolamento fa sì che in maniera chiara si possano dire quali sono le regole organizzative con cui affrontare il funzionamento e la gestione del ramo, come vengono prese le decisioni, quali sono i ruoli separati tra chi gestisce e chi controlla, definendo così la governance. Regole di governance, che definiscono i comportamenti individuali dei soggetti che operano all'interno del ramo. Se tali soggetti, poi, opereranno con modalità contrarie al regolamento stabilito, tali azioni, potranno essere ascritte esclusivamente alla persona che le pone in essere, senza coinvolgere l'Ente, che è anche esso danneggiato da un comportamento illegittimo, contro le sue stesse regole di governance formalizzate.

L'impianto dei modelli si struttura in via quasi simile tra quello riferito agli Enti del Terzo settore e quello delle imprese sociali, tenendo conto delle peculiari diversità dettate dalla normativa per le due qualifiche soggettive, anche se non dobbiamo qui sottacere la volontà generale della riforma di "societarizzare" gli Enti del Terzo settore.

La riforma prevede, quale secondo requisito, per creare il ramo da costituire per accedere all'iscrizione al Runtis tra gli Enti del Terzo settore, l'identificazione e la costituzione del patrimonio destinato, che deve essere impiegato per lo svolgimento dell'attività d'interesse generale prescelta (art.8 CTS). Occorre, dunque, identificare un patrimonio destinato che rappresenti sostanzialmente la materialità attraverso cui l'attività si esercita. La norma

non stabilisce quanti e quali debbano essere i beni destinati. Per esempio non è assolutamente necessario trasferire la proprietà degli immobili dove viene esercita l'attività del ramo. La proprietà potrebbe rimanere in capo all'Ente ecclesiastico, mentre andrà identificato il contratto che in qualche modo ne disciplinerà l'uso in favore del ramo.

### *3. Contabilità e rendicontazione separate*

Il terzo requisito per accedere al Runtis è una diretta conseguenza del principio di trasparenza, perseguito come altro pilastro dalla riforma. Se attraverso il regolamento si adotta il principio di governance, con le scritture separate si adotta il criterio di trasparenza, ossia la formale rendicontazione del patrimonio destinato sopra identificato. Risponde in modo trasparente e strutturato a descrivere la gestione ed il suo patrimonio destinato: ossia "i soldi e i beni" che possiede il ramo, quanti "i soldi e i beni" che riceve il ramo e quanti "soldi e beni" impiega nello svolgere la sua attività d'interesse generale. Lo strumento di questa trasparenza è la tenuta di un sistema di scritture contabili separate dall'Ente religioso civilmente riconosciuto da cui promana.

La norma non ci dice come devono essere queste scritture contabili, dice solo che devono essere separate dalle rilevazioni del resto dell'Ente. Il legislatore solamente distingue da un punto di vista dimensionale. Riportiamo estensivamente dall'art. 13 commi 1, 2 e 3 CTS:

- con riferimento alle attività di interesse generale e alle attività diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal MLPS;
- nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS;
- la norma sottende l'utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a € 220.000, mentre consente l'utilizzo del principio di cassa per gli Enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

Nelle raccomandazioni di novembre 2022 del MLPS si dice che, sebbene l'Ente sia sotto la soglia dei € 220.000 e possa avere una normativa semplificata di rendicontazione, deve, comunque, tenere sotto controllo l'erosione del patrimonio destinato. L'adozione di una rendicontazione semplificata che non

monitori sufficientemente l'erosione del patrimonio è una responsabilità unica dell'organo gestorio. Questo lascia intendere come la normativa voglia molta trasparenza e conferma la necessità per l'Ente religioso civilmente riconosciuto di accedere convintamente al Registro solo in presenza di effettivi benefici. Poco significherebbe entrarci, per svolgere un'attività inferiore a € 220.000 ed essere ancora a redigere rendiconti di cassa, dove la competenza va per cassa e non per competenza economica, quando poi per l'Agenzia dell'Entrate necessitiamo di ulteriori adempimenti di trasparenza per competenza, alimentando possibili confusioni. Anche alla luce di quello che sottolinea il Ministero vigilante (MLPS), mi sento di suggerire di accedere alla definizione del ramo solo se siamo in presenza di proventi superiori ai € 220.000, poiché oltre quella soglia troverebbero copertura economica anche tutti gli sforzi economici ed organizzativi che si devono sostenere per l'adesione al Registro.

Approfondendo il tema dell'organizzazione della tenuta della contabilità, in assenza di una previsione normativa, possiamo riferirci in prima analisi ai criteri stabiliti dal Codice civile ex art. 2214, espressamente richiamata all'art.13 comma 4 CTS per le attività di natura commerciale. Ancor di più, seguendo la logica della volontà "societarizzante" della riforma, possiamo riferirci all'Organismo Italiano della Contabilità, massima autorità sul tema, che ha emanato il principio OIC 35, giusto nel febbraio del 2022, in linea con quanto previsto dalla riforma. Il principio contabile emanato si prefigge lo scopo di disciplinare i criteri per:

- la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli Enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
- la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli Enti del Terzo settore.

L'ambito di applicazione del principio si applica agli Enti del Terzo settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell'articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017. Come previsto nell'introduzione al Decreto n.39 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) del 5 marzo 2020 (di seguito anche "decreto ministeriale"): "la predisposizione del bilancio d'esercizio degli Enti di cui all'art. 13 comma 1 del codice del Terzo settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo settore."

Gli Enti del Terzo settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC, ad eccezione delle

previsioni specifiche previste dal principio OIC35 medesimo, che riportano le denominazioni delle specificità proprie del Terzo settore. Dobbiamo essere grati all'opera di chiarificazione emanata dal MLPS con il decreto ministeriale, con delle voci contabili che finalmente rispecchiano le diverse e peculiari attività del Terzo settore. Fino all'emanazione del decreto ministeriale si era costretti a far rientrare le attività del Terzo settore nelle denominazioni della quarta direttiva, sacrificando non poco il principio della trasparenza.

Per la rendicontazione finale di bilancio la normativa ci dice chiaramente a seconda di come si definirà il ramo quale norma occorre seguire. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, relative allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il Runts il bilancio sociale (art. 14 CTS), in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS sopra citate. Ricordo che anche al di sotto della soglia sopra citata, il bilancio è obbligatorio redigerlo, ed è prevista come forma di pubblicità alternativa il sito internet dell'Ente, dove dovranno comparire gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Se invece non si decide di costituire un ramo del Terzo settore, ma si decide di creare un'impresa sociale, cioè un'impresa non diversa dalle imprese del tipo delle società di capitali (cooperativa a r.l. o società a responsabilità limitata), la tenuta della contabilità, gli adempimenti amministrativi e la rendicontazione finale, a quel punto, devono seguire le norme civilistiche con i bilanci ordinari civilistici accompagnati dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, definita dalla quarta e della settima direttiva ed andranno comunque depositati al Registro delle Imprese.

Ecco pienamente compiuta la "societarizzazione" desiderata dalla riforma, nella libera e facoltativa adozione di qualunque metodo di rilevazione di una contabilità separata, purché siano mantenuti quei criteri che il solo metodo stabilito per i rami che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale naturalmente realizza, unitamente alle forme di rendicontazione definite dal decreto ministeriale che ne preserva le specificità delle attività.

Anche la Cassazione fa la stessa scelta di campo sulla contabilità separata negli Enti ecclesiastici non commerciali: Cass. civ., Sez. V, Sent. 14 gennaio 2021, n. 526. Qui la Corte Suprema ribadisce il principio di diritto per gli Enti ecclesiastici per cui l'apprestamento di un impianto di conti unico è facoltativo, in modo tale da lasciare all'organo amministrativo degli Enti la scelta circa il modello di impianto contabile da adottare, permettendo di spaziare da una contabilità per così dire minimalista, entrate ed uscite, fino alla messa



a punto del metodo della partita doppia, alla stregua di quanto avviene per la contabilità ordinaria degli enti commerciali. La giurisprudenza di legittimità si è mantenuta coerente al proprio indirizzo interpretativo, perseverando nel ritenere sufficiente, per adempiere all'obbligo legale della separazione contabile, una chiara distinzione tra i fatti amministrativi (monetario-finanziari ed economici) relativi all'attività istituzionale e quelli riguardanti l'attività commerciale, in quanto sarebbe, comunque, garantita la ratio legis di assicurare la trasparenza e la divisione tra le differenti attività. Altra sentenza richiama l'impianto della contabilità lasciato facoltativo, ma che nei fatti per rispondere al dettato della riforma auspica l'adozione di un sistema contabile rigoroso: Cass. civ., Sez. trib., 03 luglio 2015, n. 13751. Leggiamo nei motivi della decisione che *«pure a fronte della contabilità unica (integrata) è sempre possibile separare la sfera di attività commerciale dalla sfera di attività istituzionale allo scopo di farne confluire il risultato in dichiarazione. La separazione invero può avvenire oltre che mediante l'adozione di due sistemi contabili (tale è l'effetto dell'obbligo di contabilità separata di cui anche all'articolo 144, comma 2 Testo Unico I.R.) anche mediante l'individuazione di appositi conti o sottoconti in seno alle risultanze contabili complessive dell'ente, conti o sottoconti evidenzianti la natura della posta contabile sottesa»*. Infine come non possiamo non citare la stessa Agenzia delle Entrate, che già nella sua Risoluzione del 13 marzo 2002, n. 86/E, quesito n. 7, riportava tenendo in conto dell'intento della legge di *«rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali ed evitare ogni commistione con l'attività istituzionale»*, considera, ad ogni modo, congruo allo scopo *«la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale»*. Così, *«la tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività»*.

#### 4. Libri obbligatori, Organo di controllo e revisione legale

In tema di libri obbligatori la riforma prevede che, oltre alla separazione delle scritture contabili previste, l'Ente per lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, tenga (art. 15 CTS):

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di gestione: dove occorre abituarsi a formalizzare le deliberazioni degli organi di gestione;

- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale: sempre in ottica di trasparenza, per una chiara relazione tra il rapporto di dipendente ed il rapporto di volontariato che può solo che far migliorare le relazioni con i terzi che entrano in relazione con l'Ente stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo eventuale: ma che si suggerisce di adottare in ogni caso.

Seguendo quest'ultimo aspetto, seppure in assenza di una specifica disposizione di legge, è opportuno valutare con attenzione l'eventualità che l'attività sia vigilata da un Organo di controllo applicando le condizioni previste (art. 30 CTS), seguendo anche il suggerimento presente nella Nota di accompagnamento ai modelli di regolamento dell'Ufficio giuridico della Conferenza episcopale italiana, precedentemente già analizzati, dove l'Ente può provvedere a istituire un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

La riforma impone la presenza di un Organo di controllo agli Enti del Terzo settore diversi dai rami degli Enti ecclesiastici al superamento di due parametri su tre, per due esercizi consecutivi (art. 30 CTS): attivo patrimoniale da € 110.000 in su, componenti positivi di gestione da € 220.000 in su e dai 5 dipendenti in su. L'art. 31 CTS poi obbliga a nominare un Revisore Legale quando si superano due parametri su tre, per due esercizi consecutivi: attivo patrimoniali da € 1.110.000 in su, componenti positivi di gestione da € 2.200.000 in su e da 12 dipendenti in su.

Adottare un Organo di controllo, indipendentemente dalle soglie di legge, aiuta proprio nell'istituzione di quel modello di regolamento che possa essere presente per un efficace ed equilibrato sistema di governance del ramo, anche nell'ottica di quei benefici derivanti dalla trasparenza. Non da ultimo, si suggerisce di valutare con attenzione l'eventualità che l'attività sia vigilata

da un Organo di controllo di carattere tecnico (per es.: un organo monocratico costituito da un dottore commercialista, un avvocato, un ragioniere o perito commerciale, un consulente del lavoro o un professore universitario in materie economiche o giuridiche).

Le considerazioni di opportunità sino ad ora formulate non valgono, invece, nel caso in cui l'Ente ecclesiastico intenda svolgere attività di impresa sociale di interesse generale. In conformità alle previsioni dell'art. 10 DIS delle imprese sociali, infatti, si richiede l'obbligatorietà della presenza di un Organo di controllo indipendentemente da qualsiasi soglia dimensionale. Tale applicazione ci rafforza ancor di più l'opportunità per analogia di adottare un Organo di controllo anche per i rami degli Enti ecclesiastici aderenti al Terzo settore, indipendentemente da soglie.

In conclusione mi riporto nuovamente alla stessa Nota di accompagnamento ai modelli di regolamento dell'Ufficio giuridico della Conferenza episcopale italiana, già citata in precedenza, che sollecita un'importante attenzione: *“Occorre ricordare che l'adesione alle previsioni della riforma comporta costi significativi per il rispetto della relativa disciplina, tanto nella fase iniziale quanto nel periodo successivo. Va, pertanto, evitata un'adesione giustificata esclusivamente dalla volontà di accedere alle risorse del cinque per mille, occorrendo, piuttosto, un adeguato confronto con la competente autorità ecclesiastica, al fine di identificare le soluzioni più idonee a un'intelligente partecipazione al sistema del Terzo settore”*.

Costituire un Ramo non è indispensabile!

Nessuna legge impone a un Ente religioso civilmente riconosciuto che gestisce un'attività di interesse generale di assoggettarsi alla disciplina del Terzo settore. Non è cogente che un Ente ecclesiastico costituisca un ramo, ben potendo continuare a gestire l'attività come ha fatto fino ad oggi. Per gli Enti ecclesiastici rimane sempre la possibilità di stringere accordi o convenzioni con gli Enti Pubblici (L. 8 novembre 2000, n. 328 art. 1 comma 4).

Qualora si decidesse di costituirlo, occorre farlo prevedendo, sin da subito, la piena attuazione di tutte le norme di governance e di trasparenza qui richiamate dalla riforma per gli Enti del Terzo settore.